

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

848<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,  
indi della vice presidente SALVATO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-X

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-16

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 17-27

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 29-56



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano

(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani

(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni

(2963) DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNPD; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

**RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
SCOPELLITI (FI) . . . . .	3
SALVATO (DS) . . . . .	5, 7
CÒ (Misto-RCP) . . . . .	7
FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	8

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381, 3891 e 4048:**

PRESIDENTE . . . . .	8, 9, 10 e <i>passim</i>
SCOPELLITI (FI) . . . . .	8, 9, 10
BERNASCONI (DS) . . . . .	9
SENESE (DS) . . . . .	9
CARELLA (Verdi) . . . . .	9
GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	10, 11, 12 e <i>passim</i>
DI ORIO (DS) . . . . .	10
PINGGERA (Misto-SVP) . . . . .	11
LORENZI (Misto-APE) . . . . .	14
FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	15

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 2 GIUGNO 2000 . . . . .**

16

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 4048:**

Articoli da 1 a 17 . . . . .	Pag. 17
------------------------------	---------

**ALLEGATO B****DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione . . . . .	29
Presentazione del testo degli articoli . . . . .	29

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Deferimento . . . . .	29
-----------------------	----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	30
-------------------------------------	----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	15
Interpellanze . . . . .	30
Interrogazioni . . . . .	34
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	56

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

*La seduta inizia alle ore 16,31.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(217) SALVATO.** – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

**(546) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(742) LAVAGNINI.** – *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(743) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(783) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

**(1154) BUCCIARELLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(1570) PERUZZOTTI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(2067) TOMASSINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(2210) FOLLONI ed altri.** – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

**(2350) SERENA.** – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

**(2433) ASCIUTTI ed altri.** – *Tutela degli embrioni*

**(2963) DIANA Lino ed altri.** – *Fecondazione medicalmente assistita*

**(3276) SERENA.** – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

**(3381) DI ORIO ed altri.** – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri.** – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

**(4048) – Disciplina della procreazione medicalmente assistita** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4048 e degli emendamenti ad esso riferiti, sospeso nella seduta notturna del 29 marzo, avvertendo, come già comunicato all'Assemblea, che secondo una decisione unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si procederà all'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti ai singoli articoli di tale disegno di legge, salva la loro votazione.

### Richiamo al Regolamento

SCOPELLITI (*FI*). La decisione della Conferenza dei Capigruppo di procedere all'illustrazione degli emendamenti di tutti gli articoli nelle sedute di oggi pomeriggio e di martedì, rinviando tutte le votazioni alla seduta antimeridiana di mercoledì 7 giugno, viola le procedure previste dall'articolo 100, commi 2 e 9, del Regolamento ed offende le prerogative del Parlamento, tanto più in considerazione della mancata nomina del relatore da parte della Commissione di merito e dei tempi fortemente contingenti.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo una certa fondatezza alle considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti, ricorda che la deliberazione oggetto di critica è stata assunta, nel caso all'unanimità, dalla Conferenza dei Capigruppo, cui è riconosciuto un potere generale di organizzazione dei lavori parlamentari.

SALVATO (*DS*). Condividendo le argomentazioni della senatrice Scopelliti, ritiene che si debba evitare un precedente di tale gravità. La distinzione dell'esame degli emendamenti dalla loro votazione rende inefficace il dibattito parlamentare soprattutto in una materia delicata, che attiene alla libertà di coscienza, nonché all'idea dello Stato e delle relazioni tra le persone, e richiede quindi la formazione di un convincimento individuale da parte dei singoli parlamentari. Nel chiedere il rispetto delle norme regolamentari, annuncia che non procederà alla illustrazione dei suoi emendamenti, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Carella*).

CÒ (*Misto-Com*). Insiste sulla questione sollevata dalle senatrici Scopelliti e Salvato, ritenendo inutile la discussione degli emendamenti se disgiunta dal momento della votazione. Sottolinea inoltre l'assenza di un rappresentante del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Come Presidente di turno, in assenza di iniziative formali che possano porre in discussione la deliberazione unanime della Conferenza dei Capigruppo, deve consentire lo svolgimento dei lavori.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Precisa di aver ricevuto espressa delega a rappresentare il Governo nella discussione dei disegni di legge in titolo.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381, 3891 e 4048**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SCOPELLITI (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del disegno di legge, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

BERNASCONI (*DS*). Analogamente, sono da intendersi illustrati gli emendamenti di cui è prima firmataria, con riferimento a tutti gli articoli.

DANIELE GALDI (*DS*). Anche tutti i suoi emendamenti si intendono illustrati.

SENESE (*DS*). Concordando con le osservazioni delle senatrici Scopelliti e Salvato, dà per illustrati tutti i suoi emendamenti.

CAMERINI (*DS*). Tutti gli emendamenti che recano la sua firma si danno per illustrati.

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARELLA (*Verdi*). Fa suoi gli emendamenti presentati dal senatore Boco e quelli a firma del senatore Pieroni, che dà per illustrati, concordando con le osservazioni delle senatrici Salvato e Scopelliti. Sottolinea inoltre che si è impedito alla Commissione sanità di approfondire l'esame del provvedimento, fino a portarlo in Assemblea prima che si potesse designare il relatore.

CÒ (*Misto-Com*). Per le motivazioni già esposte, si rifiuta di illustrare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati, così come quelli all'articolo 3. Passa quindi all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Fa suoi gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Pera e li dà per illustrati.

PASQUALI (AN). Dà per illustrati i propri emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 4.66.

DI ORIO (DS). Dà conto delle ragioni del 4.84 e del 4.0.3.

PINGGERA (Misto-SVP). Motiva il 4.93.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Passa quindi all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 5.141.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 6.223.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati, così come quelli all'articolo 7. Passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra l'8.11 e l'8.16.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati, così come quelli agli articoli 9, 10 e 11. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 12.214.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Gli emendamenti 13.269 e 13.303 tendono a mettere in connessione il numero di figli che la coppia intende avere al numero di embrioni creati artificialmente. Il 13.292 intende evitare possibili limitazioni al divieto di aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati, così come quelli agli articoli 14 e 15.

Passa all'esame dell'articolo 16, nonché della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI (Misto-APE). Illustra la proposta di stralcio dell'articolo 16, l'unico che affronta il problema della fecondazione eterologa, argo-

mento estremamente più complesso della fecondazione omologa e come tale meritevole di ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 16 s'intendono illustrati, così come quelli all'articolo 17.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Poiché il provvedimento investe questioni delicatissime relative al diritto alla vita, il Governo non esprimerà pareri sugli emendamenti, limitandosi a fornire all'Assemblea assistenza di natura puramente tecnica.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di leggi sulla procreazione medicalmente assistita alla seduta antimeridiana di mercoledì 7 giugno.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 2 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 17,23.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

CARUSO Antonino, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Andreolli, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Cecchi Gori, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Orio, Donise, D'Urso, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Manzella, Masullo, Pagano, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Russo, Scalfaro, Smuraglia, Tapparo, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lo Curzio, Servello e Visentin, per attività dell'Unione interparlamentare.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(217) SALVATO.** – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

**(546) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(742) LAVAGNINI.** – *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(743) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(783) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

**(1154) BUCCIARELLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(1570) PERUZZOTTI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(2067) TOMASSINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(2210) FOLLONI ed altri.** – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

**(2350) SERENA.** – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

**(2433) ASCIUTTI ed altri.** – *Tutela degli embrioni*

**(2963) DIANA Lino ed altri.** – *Fecondazione medicalmente assistita*

**(3276) SERENA.** – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

**(3381) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita**

**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita**

**(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276 e 3381, e del disegno di legge n. 4048, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4048.

Ricordo che nel corso della seduta notturna del 29 marzo ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Come già comunicato all'Assemblea, procederemo all'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti ai singoli articoli del disegno di legge n. 4048, salvo la loro votazione.

### **Richiamo al Regolamento**

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo la parola perché, in un certo, senso vorrei avere una conferma da parte della Presidenza; tuttavia, poiché temo che tale conferma giungerà, vorrei esprimere il mio disappunto su quanto è stato deciso in ordine ai nostri lavori.

La decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo relativamente al provvedimento sulla procreazione assistita è la seguente: al termine della discussione generale si dovrebbe passare all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione e successivamente alla votazione finale del provvedimento stesso. Mi è stato però comunicato che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso, in maniera eccezionale, che, a differenza di quanto previsto dal Regolamento, la discussione e la votazione degli emendamenti avverranno in momenti separati: ossia, la fase di illustrazione di tutti gli emendamenti presentati sugli articoli del provvedimento inizierà a partire da oggi per proseguire nella seduta di martedì; nella seduta anti-meridiana di mercoledì si cominceranno a votare gli emendamenti presen-

tati ai vari articoli del disegno di legge. Ciò vuol dire che il voto sarà rinviato ad un momento in cui la memoria dell'illustrazione degli emendamenti è – per così dire – svanita.

Non so se tale prassi sia regolamentare, in quanto il nostro Regolamento, se ha un valore, all'articolo 100, comma 2, stabilisce che: «L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo». Al comma 9 dello stesso articolo 100 del Regolamento si aggiunge che: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati». Tale comma, inoltre, prevede ulteriori disposizioni che però non riguardano la mia obiezione e che, pertanto, non ricorderò all'Aula.

Oggi si procede ponendo in essere una violazione del nostro Regolamento, di cui francamente non capisco il perché: o meglio, comprendo le ragioni di ordine tecnico che portano ad essa, ma non comprendo i motivi dell'offesa che si arreca al Parlamento con un comportamento del genere.

È chiaro che questa decisione svilisce il ruolo del Parlamento, che sarà costretto a votare in maniera quasi farsesca, da commedia, in maniera non comprensibile al nostro interno e ancor meno all'esterno, non offrendo quindi neanche ai mezzi di informazione la necessaria chiarezza e comprensione. Mi oppongo fortemente a tutto ciò.

C'è anche un'aggravante: si procede alla discussione del disegno di legge in assenza di un relatore, il cui ruolo è fondamentale proprio per un ulteriore chiarimento e coordinamento delle discussioni e delle proposte che emergono dalle diverse parti politiche. La mancanza del relatore complica i nostri lavori perché viene a mancare il suo ruolo di coordinamento; la decisione della Conferenza dei Capigruppo è un'ulteriore aggravante, tenuto conto, *ad adiuvandum*, che su una materia così importante, assunta però quasi per dovuta, il contingentamento dei tempi della discussione è strettissimo, direi anzi, se mi si passa la parola, vergognoso.

Mi oppongo dunque a questa decisione; non ho strumenti per manifestare in maniera più concreta la mia disapprovazione, non ho alle spalle dodici colleghi in grado di sostenere con me una richiesta di verifica di numero legale; voglio però che rimanga agli atti che, se fosse stato nelle mie possibilità, avrei impedito la continuazione dello svolgimento di questa seduta.

**PRESIDENTE.** Senatrice Scopelliti, per quanto riguarda la verifica del numero legale, un'eventuale richiesta non potrebbe essere accolta perché non sono in corso votazioni e ovviamente si può richiedere solo in questo caso.

Per lealtà nei suoi confronti, non posso negare che la questione che ella ha posto ha solidi fondamenti nel nostro Regolamento. Debbo però

ricordarle che lo stesso Regolamento pone in capo alla Conferenza dei Capigruppo un potere generale di organizzazione dei lavori e che vi è una costante tradizione in questo ramo del Parlamento per cui, quando la Conferenza dei Capigruppo decide, e nel caso, all'unanimità, in qualche maniera essa deroga al Regolamento.

Ella però ha posto una questione seria di cui riferirò al Presidente del Senato.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, anch'io intendo porre la stessa questione, pur avendo ascoltato le sue parole e preso atto della decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo. Ciò nonostante, a me pare che quanto sta accadendo sia di particolare gravità. Non ho memoria di precedenti simili e mi auguro che non ve ne siano stati. So però che, oggi, con questo nostro comportamento stiamo per determinare un precedente che potrà valere e che considero molto grave. Infatti, cari colleghi, le regole valgono per tutti: sia per la maggioranza che per l'opposizione, sia se discutiamo materie importantissime come questa, sia se ne affrontiamo altre che possono avere minor rilievo, ma che, nella valutazione legittima di ognuno di noi, hanno grande importanza.

La senatrice Scopelliti ha ragione quando sostiene che la scissione tra l'odierna illustrazione degli emendamenti – di tutti gli emendamenti presentati a tutti gli articoli – e la loro votazione nella giornata di mercoledì toglie forza ed efficacia a quello che deve essere il ruolo di un Parlamento, il ruolo del nostro Senato: un'Assemblea nella quale ognuno di noi ha il diritto-dovere di ascoltare i colleghi e le colleghe non solo per determinare i propri convincimenti, ma, soprattutto, per capire di più e meglio, approfondire le materie delle quali si discute e, alla fine, giungere ad una decisione che sia non soltanto trasparente, ma realmente fondata su una conoscenza dei fatti.

Considero anch'io molto grave questa scissione, ma vedo in ciò qualcosa di più che uno strappo al Regolamento: vedo anche un'idea della politica che mi convince poco; vedo un'idea e una cultura politica che sempre più si stanno affermando; vedo il rischio che il Parlamento si riduca o possa ridursi soltanto ad un luogo nel quale il mercoledì, la giornata in cui sono presenti più colleghi e più colleghe, si sia tutti chiamati a schiacciare i bottoni per votare e qui finisce il nostro ruolo (che quindi si riduce a questo).

Credo che questo precedente non debba essere creato. So che c'è questa decisione e so che in nome di essa lei, signor Presidente, farà poi proseguire i lavori e si passerà all'illustrazione degli emendamenti: per parte mia, intendo sottrarmi a questa pratica. Le annuncio, quindi, sin d'ora che do per illustrati tutti i miei emendamenti: mi rifiuto di portare le mie argomentazioni qui, in questa sede, sapendo che mercoledì

prossimo ci troveremo di fronte ad altro momento; allora, quando si tratterà di votare gli emendamenti, interverrò in dichiarazione di voto. Ma mi rifiuto di avallare questa pratica, perché non voglio essere responsabile insieme agli altri e alle altre di uno strappo al Regolamento e di determinare un precedente che giudico molto pericoloso.

Voglio aggiungere, onorevole Presidente, che in una certa misura capisco anche la *ratio* del perché si è giunti o si sta giungendo a questo epilogo, che considero molto grave: la *ratio* è che, in fondo (è stato ripetuto anche in varie sedi), questa sarebbe una materia che attiene alla libertà di coscienza, per cui in realtà sì, certo, ne discutiamo, ma prima ce ne liberiamo e meglio è. È una *ratio* che mi convince poco. Certamente, in materie come queste c'è innanzitutto il diritto di ognuno di noi, di ogni singolo parlamentare, donna e uomo, di esprimere liberamente i propri convincimenti e c'è quindi una libertà di coscienza da esercitare ed agire in questo caso (come io sostengo per mia cultura), sempre e comunque, anche quando si fa parte di Gruppi o di partiti, perché la prima cosa in democrazia è l'autonomia del singolo e della singola, è la propria libertà.

Detto questo, aggiungo che mi inquieta questa idea politica in senso deteriore, per la quale – in fondo – possiamo trattare questa materia, poiché attiene alla libertà di coscienza, nel modo in cui la stiamo trattando. Credo, invece, che questa materia attiene ad un'idea di Stato che ognuno di noi ha; attiene ad una cultura che deve essere messa in campo rispetto anche alle innovazioni profonde che già ci sono nella società e che noi dovremmo saper leggere e capire; attiene ad un'idea delle relazioni tra persone su cui ognuno di noi è chiamato non soltanto ad agire, ma ad assumersi responsabilità: quindi è una materia squisitamente politica, che non attiene soltanto al libero esercizio della coscienza individuale.

Invece, da una parte la si vuole declassare in questo modo e dall'altra si vuole nascondere a noi stessi che su di essa (così come è giusto e legittimo che sia) è in atto un confronto-scontro molto forte non solo in Parlamento, ma nel Paese, nella società italiana. La stessa società e il Paese sono divisi: non voglio qui stare a giudicare se siano giuste alcune opzioni o altre, perché ognuno di noi ha i suoi convincimenti, ma di questo si tratta.

Credo che stiamo appunto portando avanti un pericoloso precedente. Io non chiedo, signor Presidente, di andare ad una votazione: so che sarebbe perdente questo modo di procedere. Potrei chiedere il rispetto dell'articolo 100 del Regolamento, ma mi rendo conto che evidentemente, essendo state assunte altre decisioni in altra sede questa mia richiesta potrebbe essere soltanto destinata ad essere sconfitta facilmente in Aula. Io ho voluto testimoniare (e non solo a nome mio, ma anche di diverse colleghe del mio Gruppo qui presenti in quest'Aula) questo profondo disagio, questa inquietudine.

Voglio proprio concludere con le seguenti parole: guardate che la democrazia è un bene profondo che non può essere piegato ad arte secondo le convenienze del momento da nessuno e da nessuna; ognuno di noi deve

innanzitutto tutelare la dignità del Parlamento e di noi stessi. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Carella*).

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, lei ha posto dei problemi essenziali relativi ai rapporti tra politica e coscienza.

Dal momento che io sono Presidente di turno non dico come voterò sul provvedimento in esame in ordine al quale ribadirò la mia libertà di coscienza perché non condivido le sue osservazioni in merito ai rapporti fra politica e coscienza.

È inutile che io le ricordi a proposito di questo tipo di rapporto ciò che disse Benedetto Croce relativamente all'affermazione «Parigi val bene una messa»; infatti, e sono d'accordo con Croce, Parigi non vale una messa quando sono implicate questioni di libertà di coscienza.

Peraltro, senatrice Salvato, credo che lei fosse presente alla Conferenza dei Capigruppo.

SALVATO. Stavo presiedendo in Aula.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, però, ha così deciso all'unanimità.

Esistono strumenti tecnici a disposizione dell'Assemblea – lei li ha ricordati – e fino a quando l'Assemblea non farà ricorso a tali strumenti io non posso fare altro che procedere nella discussione.

Infine, senatrice Salvato, quella decisione fu assunta per favorire la presenza del numero legale in Aula. Non dipende dalla Presidenza la presenza o meno dei colleghi senatori.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, mi permetto di insistere e di tornare sulle questioni sollevate dalle colleghe Scopelliti e Salvato e mi rivolgo a lei quale cultore del diritto per ricordare che tutti noi siamo assolutamente consapevoli del fatto che il principio di oralità – spesso ne discutiamo nell'ambito dei processi ma credo che questo sia un argomento che si può estendere a tutte le forme della discussione dialettica – se disgiunto dal principio della concentrazione dell'immediatezza risulta essere assolutamente vuoto.

Signor Presidente, lei ricorderà quando in sede di attuazione della riforma del codice di procedura penale si sosteneva la necessità di restituire al processo una oralità vera, senza discutere delle prove già formate ma discutere per formare la prova.

In quest'Aula dobbiamo discutere sugli emendamenti per essere in grado di formarci un convincimento che ci porti ad esprimere una posizione favorevole o contraria su di essi.

Davvero vuota risulta, quindi, una discussione che sia svincolata dal momento decisionale e cioè una discussione che riporta soltanto all'oralità

ma che in realtà poi non inserisce dentro di noi alcuna forma di convincimento legata all'espressione del voto.

Ritengo quindi che in merito a questa scelta, che indubbiamente è stata compiuta dalla Conferenza dei Capigruppo, l'Aula possa essere sovrana perché è vero che i Capigruppo possono organizzare ma credo che non possano introdurre un principio che violi una disposizione del Regolamento.

Signor Presidente, un'ultima notazione riguarda l'assenza del Governo nella figura del Ministro competente. Non voglio disconoscere il fatto che sono presenti dei Sottosegretari in rappresentanza del Governo, tuttavia sarebbe estremamente importante che a questa discussione partecipasse il Ministro della sanità o, quanto meno, un Sottosegretario del suo Dicastero.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi è stata conferita una delega in merito al provvedimento oggi in esame.

PRESIDENTE. Senatore Cò, è inutile che ripeta quanto ho già detto. Dovere del Presidente in Aula, quali che siano le sue convinzioni politiche, è quello di assicurare lo svolgimento dei lavori e per ciò di favorire la presenza del numero legale.

Questa decisione è stata assunta all'unanimità perché, purtroppo, il giovedì pomeriggio nelle votazioni il numero legale spesso manca.

Informerei quindi il Presidente del Senato di quanto lei e le senatrici Scopelliti e Salvato avete detto, che è degno della massima attenzione, però a questa Presidenza non rimane da fare altro che proseguire nei lavori.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381, 3891 e 4048**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei premettere che una mia eventuale richiesta di verifica del numero legale, qualora avessi avuto il sostegno di dodici colleghi, sarebbe stato chiaramente un atto di appoggio ad una richiesta di votazione per stabilire un nuovo modo di portare avanti i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità, perciò non sarebbe stato possibile sottoporre a votazione in Aula tale decisione.

SCOPELLITI. Comunque, in coerenza con quanto denunciato prima e condividendo quanto ha aggiunto la collega Salvato, do per illustrati tutti gli emendamenti a tutti gli articoli, riservandomi di fare delle dichiarazioni di voto nel momento opportuno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dalla senatrice Manieri, dal senatore Besostri e dalla senatrice Pasquali si intendono illustrati.

BERNASCONI. Signor Presidente, abbiamo i tempi contingentati su questo provvedimento e, come era prevedibile, questo pomeriggio l'Aula è semivuota. Pertanto, ritengo, almeno per gli emendamenti di cui sono prima firmataria, di darli per illustrati e di riservare il tempo a disposizione per le dichiarazioni di voto.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.

SENESE. Signor Presidente, anch'io do per illustrati i miei emendamenti, riservandomi di sviluppare gli argomenti in sede di dichiarazione di voto.

Colgo l'occasione per dire che sono perfettamente d'accordo con le argomentazioni svolte dalla senatrice Scopelliti e dalla senatrice Salvato.

CAMERINI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARELLA. Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti che portano la prima firma del senatore Boco a tutti gli articoli.

Non posso che condividere gli interventi delle senatrici Salvato e Scopelliti che hanno rilevato il modo abbastanza singolare e, vorrei dire schizofrenico, di procedere nei lavori di quest'Aula su un disegno di legge così importante.

Si è impedito alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato di discutere su questo argomento, utilizzando lo strumento della ghigliottina che sta diventando micidiale in Assemblea, proprio perché l'Aula aveva urgenza di discutere; sono trascorsi ulteriori mesi, la Commissione non ha potuto esaminare l'argomento e gli emendamenti, non abbiamo un relatore e oggi si ripete questo rituale, che offende veramente le libertà di coscienza e la democrazia all'interno di quest'Aula.

Per questo motivo do per illustrati i miei emendamenti, quelli a prima firma del senatore Boco e tutti gli altri presentati da colleghi del mio Gruppo.

CÒ. Signora Presidente, in segno di protesta – come ho già detto – mi rifiuto di illustrare tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono tutti illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti a prima firma del senatore Pera e li do tutti per illustrati.

PASQUALI. Signora Presidente, come ho già detto, do per illustrati tutti i miei emendamenti.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 4.66 (che è l'unico che ho presentato sull'articolo 4 e che è contenuto in questo enorme fascicolo che non si riesce a dominare) propone di introdurre il divieto all'impiego di tecniche di fecondazione extracorporea.

Esiste una fecondazione assistita intracorporea ed extracorporea; a mio giudizio, il ricorso a questo tipo di fecondazione artificiale apre le porte ad un processo di artificializzazione della riproduzione umana di cui è difficile controllare gli esiti.

È opportuno prendere atto che, attualmente, queste tecniche di fecondazione artificiale hanno un altissimo tasso di insuccesso; le statistiche indicano possibilità di riuscita dell'ordine di un quinto, se non addirittura inferiori. In base ai calcoli effettuati, per avere un essere umano vivo che si sviluppa nell'utero materno occorre sacrificarne altri venti creati nell'attesa di una prosecuzione della vita, ma poi sacrificati, stante che le tecniche attualmente in uso non consentono un'adeguata efficacia delle procedure di riproduzione le quali, avendo un elevatissimo tasso di mortalità, sono altamente sconsigliabili.

L'emendamento 4.66 propone di vietare quelle tecniche per le quali il tasso di mortalità umana è più elevato.

VALLETTA. Signora Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti.

DI ORIO. Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.84 e 4.0.3 molto brevemente insieme, in quanto sono convinto che entrambi potrebbero incontrare un consenso più ampio in quest'Aula dal momento che essi prevedono la possibilità – su cui dobbiamo riflettere tutti e, in parti-

colar modo, i colleghi del Partito Popolare – di effettuare la fecondazione eterologa soltanto in casi eccezionali, ossia quando non sia consentita la fecondazione omologa o quando sia accertata la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili. Tali emendamenti, se accolti da tutti, potrebbero corrispondere, in gran parte, alle aspettative che si sono create attorno a questa legge.

PINGGERA. Signora Presidente, i miei emendamenti tendono a garantire, al bambino che nascerà dall'intervento di procreazione assistita, una famiglia stabile e naturale.

È un'esigenza particolarmente importante in questo caso, in quanto, proprio per l'intervento medico di assistenza nell'atto di procreazione, si formeranno (almeno così si ritiene che sarà), sia nella coppia sia nel bambino, possibili tensioni e problemi di carattere psicologico di elevato rischio per la coppia e per il bambino stessi.

Poiché questo rischio dev'essere ridotto al minimo possibile, ho proposto che gli interventi di procreazione assistita vengano limitati a coppie unite dal vincolo matrimoniale. Parlo di vincolo matrimoniale senza distinguere se esso sia religioso o meno; tuttavia, la stabilità del rapporto credo sia un'esigenza imprescindibile che, per la responsabilità che con questa legge ci assumiamo, penso debba essere prevista, prescritta e postulata.

Per questo ho presentato una serie di emendamenti che più o meno hanno tutti lo stesso filo conduttore e sono tutti motivati nella stessa maniera.

Naturalmente interverrò in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti quando sarà il caso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 5.141 propone di apportare una piccolissima modifica all'articolo 5 (nonché all'articolo 9), nel senso che è volto a cancellare la parola: «o» che mette in rapporto l'aggettivo: «coniugate» con l'altro: «conviventi». Eliminando questa disgiunzione, il testo reciterebbe: «(...) coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate, conviventi (...)».

Credo infatti che non possiamo assumerci la responsabilità sociale di consentire di mettere al mondo, con procedure particolarmente costose e ad altissimo rischio di mortalità, degli esseri umani senza garantire loro un adeguato ambiente umano nel quale crescere. Ritengo che avere una coppia stabile di genitori conviventi sposati sia una condizione indispensabile, del resto richiesta o comunque incentivata anche dalla nostra Costituzione. Il fatto che siano coniugati da solo può non essere sufficiente,

perché esistono i coniugati separati: allora, eliminando la disgiunzione: «o», si garantisce che i genitori siano coniugati e anche conviventi.

È chiaro che in futuro tutto potrà accadere, ma almeno nel momento in cui si dà origine ad un nuovo essere umano quest'ultimo deve poter trovare un ambiente stabile; e la stabilità, almeno delle intenzioni, si connette all'accettazione degli obblighi legati all'atto del matrimonio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 5 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 6.223 tende ad arricchire e a meglio precisare i doveri di informazione cui devono sottostare i medici che applicano le tecniche di procreazione assistita. All'articolo 6 si prevedono una serie di informazioni che devono essere fornite alla coppia, sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, sulle probabilità di successo e sui rischi da tali tecniche derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Si omette tuttavia di informare sulle conseguenze riguardanti i non nascituri. Ripeto che queste tecniche presentano attualmente una percentuale di successo che si aggira intorno al 5 per cento: riguarda, cioè, un caso ogni venti. La coppia quindi deve sapere che per avere quel figlio dovrà consentire che ne vengano creati altri diciannove, che poi moriranno. Ritengo che questa informazione debba essere fornita, in modo che la scelta della coppia possa essere consapevole anche relativamente a tale aspetto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 6 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, con l'emendamento 8.11 si intende correggere il testo attuale laddove si prevede che il figlio nato a seguito di queste tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere riconosciuto solo dalla madre anziché dalla coppia.

Ritengo che se vale quanto scritto in questo provvedimento, e cioè che la fecondazione assistita è consentita alle coppie, non si debba contemplare il caso in cui sia la sola madre a riconoscere il figlio; devono essere entrambi i genitori ad effettuare il riconoscimento. L'emendamento tende appunto a sopprimere la possibilità di un riconoscimento esclusivamente materno.

Con l'emendamento 8.16 si intende introdurre un elemento nuovo rispetto al testo approvato dalla Camera stabilendo che, qualora non si ve-

rifichi l'annidamento nell'utero materno, i concepiti che in conseguenza al fallimento dell'applicazione di queste tecniche trovano la morte ottengano il rispetto dei diritti e della dignità di essere umani, che non siano quindi considerati rifiuti da collocare nella spazzatura o negli inceneritori ma che, come esseri umani appunto, venga loro riconosciuta la dignità anche nella morte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 12.214 tende a rafforzare le sanzioni rispetto anche a quanto previsto all'articolo 4, comma 2. Quest'ultimo stabilisce dei principi in base ai quali deve essere effettuata la procreazione medicalmente assistita (non li ripeterò, in quanto si tratta di una serie abbastanza articolata), la cui violazione, però, non è sanzionata.

Quindi, l'emendamento in esame intende sanzionare anche la violazione di tali principi, che altrimenti restano semplicemente buone intenzioni senza che vi sia uno strumento, si spera efficace, che ne garantisca l'osservanza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 12 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 13.269 affronta sempre il medesimo problema che sta alla base, a mio avviso, di una delle più gravi deficienze del disegno di legge in esame, quella di non considerare che le tecniche di procreazione assistita determinano la morte di esseri umani: si creano degli esseri umani sapendo che la maggior parte di essi morirà.

Il disegno di legge prevede che il numero di embrioni, di esseri umani creabili allo scopo di fecondazione assistita non possa essere superiore a tre. Capisco che questa cifra è più bassa rispetto a cinque, dieci o venti, però si parte dal presupposto che, almeno nella normalità dei casi, di questi tre, due sono destinati a morire.

Quindi, l'emendamento tende a determinare la previsione del numero di embrioni accettati come figli una volta fecondati e annidati e stabilisce una stretta corrispondenza tra il numero di figli che la coppia desidera (principalmente potrebbe trattarsi di uno o due, perché penso sia molto

difficile che una coppia desideri avere più di due gemelli) e il numero di embrioni che, attraverso la fecondazione assistita, sono stati creati.

L'articolo 13, comma 5, stabilisce: «Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari». Questa evidentemente è una cautela di tipo positivo, inserita nel provvedimento. Peraltro, credo sia assai più saggio stabilire che è vietato in ogni caso l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari (come previsto dall'emendamento 13.292 da me presentato) e non solo «Ai fini della presente legge», dal momento che gli esseri umani devono essere tutelati indipendentemente dal fatto che siano stati creati attraverso le tecniche previste in questa legge o attraverso altre procedure naturali. Il rispetto all'essere umano si deve in ogni caso: l'emendamento elimina quindi la limitazione prevista al comma 5.

L'emendamento 13.303 prevede quanto già stabilito in altra parte, cioè che all'atto in cui i genitori esprimono il loro consenso all'operazione di fecondazione assistita devono decidere il numero dei figli che intendono procreare; ciò per stabilire il tipo di collegamento, di cui ho parlato in precedenza, con il numero di embrioni prodotti artificialmente. I soggetti interessati devono essere informati sul fatto che il numero di embrioni prodotti non può superare il numero di figli che intendono procreare, in modo da conoscere le conseguenze della loro scelta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 13 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio che invito i presentatori ad illustrare.

LORENZI. Signora Presidente, l'unica modifica che ho proposto al provvedimento in esame è la proposta di stralcio dell'articolo 16, in ragione della contraddittorietà di tale articolo, che fa riferimento alla fecondazione eterologa, all'interno di un provvedimento che prevede soltanto la fecondazione omologa. In altre parole il disegno di legge tutela esclusivamente la procreazione artificiale di tipo omologo, mentre l'articolo 16 rende possibile la procreazione artificiale di tipo eterologo, tramite l'utilizzazione di embrioni crioconservati.

Questa contraddizione è talmente palese da indurre a prospettare una deliberazione molto semplice, alla quale non ricorriamo mai nonostante siano presentate spesso proposte di stralcio, quella cioè di separare la materia relativa all'adottabilità di embrioni congelati, rendendola oggetto di autonomo disegno di legge. Occorre inoltre considerare che la fecondazione eterologa, essendo argomento estremamente più complesso, delicato

e oscuro rispetto alle nostre cognizioni scientifiche, merita indubbiamente maggiore cautela.

Quanto alla procreazione omologa, ritengo che si possa procedere sulla base del disegno di legge al nostro esame, con le dovute distinzioni e secondo le decisioni dei singoli senatori e dei rispettivi Gruppi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tutti gli emendamenti in esame.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signora Presidente, il Governo ritiene che la materia, toccando scelte delicatissime relative al diritto alla vita, debba essere lasciata alla coscienza e alla consapevolezza dei singoli parlamentari. Pertanto, non prenderemo posizioni sui singoli emendamenti e forniremo un'assistenza di carattere puramente tecnico.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo, ricordando che gli articoli del disegno di legge n. 4048 e gli emendamenti ad esso riferiti saranno messi in votazione a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 7 giugno, così come deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 2 giugno 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 2 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 17,23*).

Allegato ADISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

**Norme a tutela dell'embrione umano (68)**

**Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217)**

**Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546)**

**Norme a tutela dell'embrione umano (742)**

**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743)**

**Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783)**

**Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154)**

**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570)**

**Norme in materia di procreazione assistita (2067)**

**Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210)**

**Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350)**

**Tutela degli embrioni (2433)**

**Fecondazione medicalmente assistita (2963)**

**Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276)**

**Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381)**

**Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891)**

**(\*) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048)**

---

(\*) Testo preso in esame dall'Assemblea.

ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4048,  
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

Art. 2.

*(Interventi contro la sterilità e la infertilità)*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

Art. 3.

*(Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405)*

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire

un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare».

## CAPO II

### ACCESSO ALLE TECNICHE

#### Art. 4.

##### *(Accesso alle tecniche)*

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

#### Art. 5.

##### *(Requisiti soggettivi)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.

#### Art. 6.

##### *(Consenso informato)*

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, in-

forma in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

#### Art. 7.

##### *(Linee guida)*

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

## Art. 8.

*(Stato giuridico del nato)*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.

## Art. 9.

*(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)*

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti conclusivi non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

## CAPO IV

## REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

## Art. 10.

*(Strutture autorizzate)*

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:

- a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
- b) le caratteristiche del personale delle strutture;
- c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

#### Art. 11.

##### (Registro)

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonchè ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

#### CAPO V

#### SANZIONI

#### Art. 12.

##### (Sanzioni)

1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso

secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

## CAPO VI

### MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

#### Art. 13.

##### *(Sperimentazione sugli embrioni umani)*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeter-

minarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 14.

*(Relazione al Parlamento)*

1. L'Istituto superiore di sanità predisporre, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

#### Art. 15.

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge

qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 16.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su in-

dicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

#### Art. 17.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e 11, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 4.000 milioni e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 1999, è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'esercizio 1999.

2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e la infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Le somme stanziare per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

N.B. – *In considerazione del loro numero, gli emendamenti illustrati nel corso della seduta non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 2 del 18 marzo 2000.*



## Allegato B

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### **In sede referente**

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura*

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio

Modifica dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale (4622)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data **01/06/00**)

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in data 31 maggio 2000, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: BETTAMIO ed altri. - «Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi» (4204); SARACCO ed altri. - «Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi» (4210); PIANETTA e BUCCI. - «Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata» (4241); BEDIN e MONTICONE. - «Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi» (4329).

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

La seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede deliberante:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

PIANETTA ed altri. - «Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione del 3 aprile 1997, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario"» (*Doc. XXII*, n. 5-7/ter), previo parere della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 30 maggio 2000, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale n. 381 della seduta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 4 maggio 2000.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Con lettere in data 30 maggio 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Pombia (Novara), Campodarsego (Padova), Cantalupo nel Sannio (Isernia), San Giovanni Suergiu (Cagliari), San Giorgio del Sannio (Benevento), Suno (Novara), Ortuchio (L'Aquila), Bova Marina (Reggio Calabria).

### **Interpellanze**

**BORNACIN.** – *AL Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 4-17414)  
(2-01094)

**SALVATO.** – *Al Ministro degli affari esteri* – Premesso:

che lo scorso 28 maggio si è tenuto in Perù il secondo turno delle elezioni presidenziali;

che al ballottaggio ha partecipato solo Fujimori in quanto il candidato dell'opposizione Alejandro Toledo si è ritirato contestando la regolarità delle operazioni elettorali e sostenendo che fosse necessario un rinvio del secondo turno visto il clima intimidatorio che c'era nel paese;

che gli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) avevano anch'essi chiesto il rinvio della tornata elettorale per le stesse ragioni esposte da Toledo ed hanno poi deciso di ritirare ufficialmente la delegazione;

che anche l'Unione europea ed il Carter Center di Atlanta hanno ritirato i propri osservatori;

che Fujimori si è quindi auto-proclamato presidente, nonostante la sua ricandidatura per la terza volta alla Presidenza del Perù fosse stata definita dall'opposizione incostituzionale e nonostante l'annullamento del 32,2 per cento delle schede;

che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato che «l'elezione non può essere considerata valida e che nessun presidente che emerga da un processo così fallace può pretendere di avere la legittimità»;

che in questi giorni l'Osa sta finanche verificando la possibilità di applicare sanzioni al governo peruviano;

che in una mozione presentata in Senato in concomitanza con il primo turno elettorale si chiedeva al Governo italiano di esprimere la propria forte preoccupazione alle autorità peruviane circa le condizioni di svolgimento della campagna elettorale e la effettiva esistenza di pari condizioni fra governo e forze dell'opposizione e di sollecitare l'Unione europea ad inviare una delegazione ufficiale di osservatori in vista delle prossime elezioni generali,

si chiede di sapere quale siano le iniziative che il Governo italiano intenda intraprendere per censurare il mancato svolgimento corretto delle elezioni in Perù e quali siano le intenzioni del Governo italiano rispetto al rifinanziamento del debito contratto dal governo peruviano.

(2-01095)

ASCIUTTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel comune di Assisi (Perugia) nell'agosto 1997 (delibera del consiglio comunale n. 130) si è deciso di recuperare l'antica via pedonale di preghiera detta «Mattonata» che, come nel 1400, dovrà collegare la Porziuncola con la Basilica di San Francesco;

che nel dicembre 1997 (delibera del consiglio comunale n. 182) veniva approvato il «progetto preliminare» nell'ambito della legge sul Giubileo (n. 270 del 1997) ed inviato al Ministero dei lavori pubblici (l'opera non venne finanziata) e alla soprintendenza (che, non rispondendo, ha approvato la procedura del «silenzio assenso», come previsto dall'articolo 7 della legge n. 270 del 1997) con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 6558 del 22 dicembre 1997;

che nel febbraio 1999 (delibera della giunta municipale n. 100) veniva deciso che quanto raccolto dalle sottoscrizioni dei mattoni (ciascun mattone sottoscritto sarebbe stato posto sulla strada «mattonata» e avrebbe riportato inciso il nome del sottoscrittore) dalla «Assisi Giubileo 2000 spa» avrebbe dovuto essere corrisposto per il 95 per cento al comune;

che nel marzo 1999 (delibera del consiglio comunale n. 49) il rifacimento della «Mattonata» veniva inserito nel programma degli investimenti 1999-2001 in modo che, qualora le sottoscrizioni non fossero riuscite a finanziare l'opera, sarebbe emersa la volontà amministrativa di realizzare comunque il progetto;

che nel luglio 1999 veniva attivata la procedura per assegnare la progettazione e il consiglio comunale nel settembre del 1999 approvava la variazione di bilancio per finanziare il progetto;

che tale atto poteva essere fatto solo dopo che la Assisi Giubileo 2000 spa aveva comunicato che erano stati sottoscritti più di 30.000 mattoni e che quindi il comune aveva la copertura finanziaria per il progetto;

che le critiche al progetto sono iniziate solo dopo che la Assisi Giubileo 2000 spa ha comunicato che molti più di 30.000 erano i sottoscrittori che avevano aderito al progetto;

che con l'articolo di Gianluca Nicoletti pubblicato su «La Stampa» del 22 ottobre 1999 si dava il via alla campagna denigratoria definendo l'iniziativa una «Babele interculturale», una «fabbrica della vanità», mettendo in forte ombra il progetto insinuando il dubbio: «chissà poi chi avrà il coraggio di posare una strada lastricata di mattoni tra le pietre rosa di Assisi?»; il giornalista ha comunque parlato senza prendere le doverose informazioni visto che la Mattonata è un itinerario fuori dalla città e dunque non è a contatto con le pietre di Assisi;

che il 23 ottobre 1999 il «Corriere dell'Umbria» in prima pagina come titolo di apertura riportava «Mattonata senza progetto», con un palese danno all'immagine dell'iniziativa;

che il 24 ottobre 1999 sempre il «Corriere dell'Umbria» in prima pagina come titolo di spalla usa «Mattonata: I DS vogliono vedere il contratto»; nell'articolo il titolo «Ombre sulla Mattonata di Assisi che ora diventa un caso nazionale» e il contenuto erano lesivi dell'immagine dell'iniziativa e non contenevano alcuna informazione concreta proveniente dal comune di Assisi e dalla Assisi Giubileo 2000 spa; erano evidenti le violazioni di ogni diritto di replica;

che il 26 ottobre 1999 il «Corriere dell'Umbria» in prima pagina come titolo di apertura aveva «Crepe sulla Mattonata», non riportando alcuna considerazione, come nel precedente, sulle posizioni del comune di Assisi e della Assisi Giubileo 2000 spa ed invece venivano riportati i contratti tra le società di natura privata Stadio 2000 srl e Assisi Giubileo 2000 spa, con violazione delle leggi e ulteriore danno all'immagine dell'iniziativa;

che il 27 ottobre il «Corriere dell'Umbria» in prima pagina titolava, di spalla, «Mattonata, Giulietti vuole chiarezza»; l'onorevole Giulietti parlava qui di «chiaro impatto ambientale» senza aver acquisito e/o visionato il progetto approvato dal consiglio comunale; inoltre le stesse dichiarazioni erano riportate da altri quotidiani insinuando da parte di Giulietti il fatto che non si sapeva dove sarebbero andate a finire le risorse;

che il 10 novembre 1999 il «Corriere dell'Umbria» titolava in prima pagina «Un mattone per Assisi, fascicolo in procura»; nell'articolo si parlava di truffa e si faceva riferimento ad una richiesta di informazioni sui fatti, che i carabinieri chiesero all'ingegnere capo del comune, relativi all'*iter* amministrativo del progetto;

che in quest'ultimo articolo il titolo non rispondeva a notizia vera in quanto la procura non aveva aperto alcuna indagine;

che il 16 novembre 1999 il «Corriere dell'Umbria» titolava in prima pagina con un articolo di spalla, «Un mattone per Assisi, scoppia l'ira della regione», in cui si riportava la mozione degli assessori Brozzi, Bocci, Girolamini, Monelli, ma non si riportavano le contro deduzioni del comune di Assisi e dell'Assisi Giubileo 2000 spa;

che anche con i mezzi televisivi si è realizzata una campagna denigratoria e in particolare nella trasmissione «Radio a colori» di Oliviero Beha del 26 ottobre 1999, del 26 novembre 1999 e del 28 gennaio 2000, nel TG1 delle ore 20 di sabato 13 novembre e il TG3 delle ore 19,30 di sabato 20 novembre ci si è occupati della questione ignorando o travisando l'operato dell'amministrazione comunale con danni all'iniziativa e alla sua immagine;

che il giornalista Oliviero Beha durante la trasmissione radiofonica «Radio a colori» del 28 gennaio 2000 ha ripetuto più volte che prima del 27 gennaio 2000 non vi era alcun progetto, riportando informazioni false, in quanto il progetto preliminare fu approvato in consiglio comunale nel dicembre 1997;

che sempre Oliviero Beha ha sottolineato con ironia che la Mattonata, approvata dalla soprintendenza è lunga solo 2,8 chilometri e non 14 chilometri come era stato detto; questo è stato un modo di travisare volutamente le cose, provocando un grave danno all'immagine, non ricordandosi che il primo tratto in progetto è quello storico che collega la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la Basilica di San Francesco (appunto di 2,8 chilometri), mentre solo se ci saranno risorse sufficienti la Mattonata andrà a collegare anche gli altri luoghi francescani;

che il 4 febbraio 2000 il consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento del piano preliminare, dando il via alla procedura di esproprio dei terreni;

che il 18 aprile 2000 la Conferenza dei servizi che includeva anche la soprintendenza ha approvato il progetto definitivo dando di fatto il via libera alla costruzione dell'opera;

che malgrado l'approvazione del progetto definitivo il giorno 11 maggio 2000 Radio 2 alle ore 12.00 durante la trasmissione «Alcatraz» ha posto in cattiva luce tutta l'iniziativa prendendo come riferimento gli articoli di stampa che contenevano affermazioni non corrispondenti a verità;

che un parlamentare ha inoltrato un esposto presso l'Autorità garante per presunta ingannevolezza dei messaggi contenuti in un *depliant* illustrativo che venne diffuso in una fase iniziale e che da diversi mesi non è più in circolazione;

che l'Autorità garante non ha ritenuto di dover applicare nessuna ammenda alla Assisi Giubileo 2000 spa non imputando alcuna responsabilità al comune e rimarcando che al momento in cui venne diffuso il *depliant* non c'era ancora alcun progetto approvato;

che lo stesso parlamentare malgrado il giudizio dell'Autorità garante a lui sfavorevole ha convocato una conferenza stampa il giorno 19 maggio 2000 alle ore 15,30, facendosi inoltre intervistare su RAI3 regionale, rilasciando dichiarazioni che mettevano in cattiva luce l'iniziativa el mattone per Assisi;

che tutte le dichiarazioni e le considerazioni rilasciate attraverso i mezzi di comunicazione non corrispondono alla verità dei fatti così come

si può evidenziare dagli atti amministrativi del comune di Assisi, dai contratti e dalle deliberazioni della Assisi Giubileo 2000 spa;

che il progetto è molto semplice essendo il recupero di un'antica via di pellegrinaggio;

che questa iniziativa in sostanza porterà senza alcun onere per i cittadini un'opera pubblica che diventerà uno dei simboli della spiritualità francescana andando a recuperare una antica via di preghiera che promuove i valori del cammino della meditazione;

che inoltre molte persone a partire da coloro che hanno sottoscritto il mattone verranno ad Assisi per percorrere proprio la Mattonata;

che l'immagine di Assisi è stata oggetto per molti mesi di *spot* televisivi con un evidente vantaggio per la promozione turistica e culturale dell'Umbria e di Assisi *in primis*, senza alcun investimento da parte del comune;

che per quanto sopra detto non si comprende l'azione denigratoria intrapresa ai danni dell'immagine dell'Assisi Giubileo 2000 spa e del comune di Assisi, l'accanimento operato dall'onorevole Giulietti, responsabile per l'informazione dei DS, il quale in molteplici occasioni dal novembre 1999 al maggio 2000 ha usato i mezzi informativi pubblici della RAI, sia televisivi che radiofonici, per esprimere le proprie considerazioni;

considerato che le puntuali repliche e controdeduzioni del comune di Assisi e del sindaco Giorgio Bartolini sono state ignorate o travisate dalla concessionaria pubblica,

si chiede di sapere come mai vi sia stato un utilizzo personale di un mezzo pubblico, come nel caso sopra descritto, e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nel rispetto delle competenze della Commissione di vigilanza sulla RAI affinché non si ripetano situazioni di uso improprio di mezzi informativi pubblici.

(2-01096)

### Interrogazioni

BERGONZI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che dal territorio dell'ASL di Cremona è partita un'inchiesta della magistratura su una presunta compravendita di dati riservati dei pazienti a case farmaceutiche;

che l'illecito, secondo le notizie di stampa, si estenderebbe ben oltre il territorio dell'ASL cremonese interessando, oltre a Cremona, altre città quali Milano, Roma, Reggio Emilia, Rimini, Cesena, Lecco, Firenze e Catania;

che l'illecito coinvolgerebbe l'associazione denominata Co.S. (Consorzio sanitario);

che tale associazione avrebbe orchestrato la raccolta di dati sulle patologie e farmaci utilizzati dai pazienti per «venderli» alle case farmaceutiche;

che il Co.S. raggruppa una trentina di cooperative di medici di base sparsi in tutta Italia e conta nell'adesione di circa 1.000 medici cui fanno capo un milione di pazienti;

che tra le 30 cooperative aderenti viene annoverata anche la CMMG di Cremona, cui aderiscono circa 30 medici, alcuni dei quali dimissionari dalla stessa;

che i dati di cui sopra sarebbero stati raccolti dal Co.S. e dalle cooperative associate tramite un programma informatico;

che tale programma sarebbe stato acquistato in via diretta e senza alcun bando di concorso dalla cooperativa CMMG dall'ASL di Cremona;

che tale acquisto sarebbe avvenuto nel contesto di un accordo aziendale fra l'ASL di Cremona e i medici di medicina generale che prevede, fra l'altro, l'informatizzazione a spese dell'ASL degli studi dei medici che aderiscono all'accordo, in cui si prevede esplicitamente che l'ASL «possa mettere a disposizione dei medici interessati tutti gli strumenti ritenuti utili anche avvalendosi di specifiche società di servizi nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti»;

che l'accordo aziendale comunque prevede il trasferimento dei dati solo all'interno dei GTO (Gruppi territoriali omogenei) ed eventualmente all'ASL per indagini epidemiologiche;

che tale accordo aziendale prevede, fra l'altro, consistenti incentivi ai medici che raggiungono l'obiettivo di una rilevante diminuzione dei ricoveri ospedalieri nella misura di un terzo;

che tale accordo e più in generale l'azione dell'ASL locale sembrano improntati alla realizzazione di un risparmio economico più che al raggiungimento di obiettivi di salute;

che paradossalmente anche l'obiettivo del risparmio economico parrebbe difficilmente perseguibile se è vero che in un convegno organizzato dall'azienda sanitaria a Cremona nell'aprile scorso sarebbero stati citati dati secondo cui nel 1997-98 solo il 13 per cento del totale dei ricoveri ospedalieri sarebbe attribuibile ai medici di base;

che in attesa dei risultati dell'inchiesta in corso (su cui in nessun modo si deve interferire) non vengono assolutamente coinvolti il prestigio, la professionalità e l'insostituibile ruolo sociale della categoria dei medici di medicina generale che fra l'altro, in numero limitatissimo rientrano nell'indagine della magistratura,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere fin da ora il Ministro in indirizzo per impedire che in alcun modo venga violata la *privacy* dei cittadini, dei pazienti, dei malati e per far sì che i preposti organismi regionali svolgano effettivamente l'azione di controllo che loro compete sulle ASL.

(3-03688)

AZZOLLINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 2000 il Ministro interrogato ha emanato un decreto ministeriale concernente il trasferimento di fondi di cui all'articolo 2-bis della legge 9 novembre 1999, n. 405;

che con tale provvedimento la regione Puglia ha ottenuto un trasferimento economico di lire 6.726.984.000 per l'indennizzo del fermo bellico;

constatato che fino ad oggi la categoria commerciale del settore ittico è in attesa del riconoscimento economico assegnato,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non siano ancora pervenuti i finanziamenti previsti dal decreto;

quali misure si intenda prendere per accelerare il processo di trasferimento dei fondi per l'indennizzo del fermo bellico alla regione Puglia.

(3-03689)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli LSU (lavoratori socialmente utili) nella sola regione Campania ammontano a circa 31.000 mila unità, circa 5.000 nell'amministrazione comunale di Napoli;

che i suddetti lavoratori, espulsi in varie fasi dalle aziende per vari motivi, anche pretestuosi, hanno potuto beneficiare nella prima fase degli ammortizzatori sociali previsti e successivamente utilizzati dagli enti pubblici in mansioni ed attività che hanno consentito ai suddetti di poterne beneficiare migliorando anche i servizi forniti all'utenza;

che la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dal decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 468, e da quello successivo 28 febbraio 2000, n. 81, con norme perentorie (si veda articolo 4 del decreto-legge n. 81), prevede l'utilizzo degli LSU nei variegati settori della pubblica amministrazione penalizzandoli con la preclusione che le suddette mansioni ed attività lavorativa non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro e con lo spauracchio che la durata della prestazione dal 1° maggio 2000 non può essere superiore ai sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi;

che l'impegno settimanale di venti ore per un importo mensile di lire 850.000 mensili, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, è in contrasto con tutte le leggi vigenti in materia di lavoro e corresponsione, per lo stesso, della giusta retribuzione;

che la perentorietà di tale norma e la penalizzazione che ne scaturisce impongono di applicare, e con urgenza, l'articolo 6 del decreto-legge n. 81 del 2000 emanando misure volte alla creazione di opportunità occu-

pazionali per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione con l'utilizzo da parte dei comuni di proprie risorse;

che diversi e causali provvedimenti tendenti ad assorbire la sacca degli LSU (si veda l'utilizzo dei subalterni scolastici e degli operatori ecologici, i primi con il passaggio alle dirette dipendenze del provveditorato agli studi ed i secondi con l'ASIA, azienda speciale del comune di Napoli per la rimozione e il trasporto dei rifiuti) di fatto creano una disparità di trattamento con altri migliaia di LSU impegnati in vari settori, servizi e direzioni del comune di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della mancata attività progettuale ed organizzativa del comune di Napoli per le migliaia di lavoratori socialmente utili impiegati nell'ambito dell'amministrazione e dell'inerzia dimostrata nell'agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti (LSU) nell'organico vacante del comune di Napoli con relativa retribuzione del bilancio comunale;

se non si intenda, di concerto con le pubbliche amministrazioni, prima fra tutte quella del comune di Napoli, incrementare l'irrisorio assegno mensile imponendo ai comuni l'erogazione di una retribuzione a carico del bilancio comunale adeguata alla prestazione fornita.

(4-19459)

FLORINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'ospedale San Gennaro-ASL n. 1 di Napoli, ubicato nel popoloso quartiere della Sanità (circoscrizione Stella-San Carlo all'Arena) è interessato da lavori in corso (edilizia ospedaliera) che si protraggono da anni con l'impiego iniziale di numerosi addetti man mano scemati: ad oggi solo qualche unità edile è impegnata nell'ospedale, diventato più cantiere che luogo di ricovero e cura;

che oltre ai vari disservizi il continuo blocco degli ascensori con relativo trasporto degli infermi tra materiale di risulta ed intemperie crea notevoli disagi e pregiudizi alla salute dei pazienti;

che tra le numerose disfunzioni una fra tutte emerge in tutta la sua gravità, quella relativa ai lavori in corso da diversi anni nel reparto di ostetricia e ginecologia con conseguente riduzione di posti-letto e relativo utilizzo parziale di altri locali ubicati al quarto piano del suddetto nosocomio;

che appare ancora più grave la situazione che si è creata con l'utilizzo di locali adibiti a nido al primo piano, con gravi ripercussioni per la salute della puerpera che dopo aver partorito deve scendere al piano dove è ubicato il nido per allattare il figlio o, viceversa, con pregiudizi per la salute del neonato, trasportando lo stesso al quarto piano; transiti, trasporto e passaggi avvengono in una devastante sporcizia;

che appare incomprensibile la decisione assunta dal responsabile dell'ASL 1 di consentire dal gennaio 2000 la pseudoapertura del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni Bosco; detto reparto, chiuso da anni, pur ricco di attrezzature, opera solo sulla carta

con la presenza nel reparto di otto ginecologi e due pediatri, inoperosi, ma presenti nel bilancio sanitario della regione Campania,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'entità della somma stanziata per la ristrutturazione dell'ospedale San Gennaro (edilizia ospedaliera);

i motivi che oggi non ne hanno consentito l'ultimazione;

quali siano le ragioni che consentono l'utilizzo di locali inadeguati a partorienti e neonati;

i motivi che hanno indotto i responsabili dell'ASL n. 1 ad accogliere le richieste di trasferimento di ginecologi per un altro plesso, pur essendo a conoscenza che gli stessi non potevano operare;

di chi siano le responsabilità del fatto di mantenere ad oggi inoperosi medici che potrebbero svolgere la loro attività in tanti altri plessi ospedalieri;

se non si intenda avviare una indagine ispettiva per accertare tutte le responsabilità che scaturiscono da queste inadempienze gravi, tra cui quella che mette a rischio la vita dei pazienti e quella amministrativa relativa ai costi sino a oggi sostenuti per la ristrutturazione dell'ospedale San Gennaro.

(4-19460)

COLLINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'articolo 9 della legge n. 879 del 1° dicembre 1986, recepito dall'articolo 55 della legge regionale n. 29 dell'8 agosto 1996 della regione Friuli-Venezia Giulia, richiede la preventiva intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti per la realizzazione nei territori montani del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale di aree attrezzate turistico – commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonché di strutture per lo scambio merci strada-rotaiia per una spesa totale di 19 miliardi e 500 milioni;

che da due anni il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna del Friuli-Venezia Giulia, incaricato dall'attuazione degli interventi, è costantemente in contatto con i competenti uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti al fine di pervenire alla definizione del testo del protocollo d'intesa;

atteso:

che al termine di un lungo e faticoso *iter* di messa a punto del protocollo d'intesa, che ha comportato una serie di incontri e di contatti telefonici con i funzionari dei Ministeri incaricati di seguire la pratica in argomento, è stato finalmente raggiunto un accordo di massima su un testo di protocollo che è stato formalmente trasmesso in data 9 febbraio 2000, protocollo n. 270/3.10.1, ai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti per essere sottoposto alla firma dei rispettivi Ministri;

che tuttavia i competenti uffici ministeriali, nonostante ripetute sollecitazioni da parte del servizio autonomo dello sviluppo della montagna del Friuli-Venezia Giulia, non hanno ancora fornito l'assenso necessario

per poter finalmente procedere alla sottoscrizione del protocollo d'intesa in parola;

considerato:

che con nota del 23 marzo 2000, protocollo n. SASM/624/3.10.1, il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollecitato un intervento del Ministro dei lavori pubblici che consentisse di giungere ad una rapida sottoscrizione dell'intesa;

che tale richiesta, rivolta al Ministero considerato capofila in quanto più interessato agli interventi di cui trattasi, non ha ad oggi consentito di pervenire alla sottoscrizione dell'intesa,

si chiede di conoscere le ragioni che ad oggi impediscano ancora la sottoscrizione dell'intesa suddetta ed i tempi previsti (si auspica un immediato intervento) per la sottoscrizione della stessa.

(4-19461)

VELTRI, BRUNO GANERI, CAMO, LOMBARDI SATRIANI, MARINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione e l'iscrizione a ruolo dei crediti INPS e che il decreto ministeriale 5 novembre 1999 ha individuato le tipologie dei crediti oggetto di cessione che saranno inseriti nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione (SCCI) entro il 30 giugno 2000, senza escludere le numerose imprese che hanno presentato istanza di verifica e correzione degli estratti retributivi;

che i crediti in questione ammontano a 4.000 miliardi, di cui 3.200 sarebbero a carico delle imprese con lavoratori dipendenti e 700 miliardi sarebbero a carico dei coltivatori diretti, IATP, coloni e mezzadri;

che ciò vanificherebbe il positivo lavoro avviato con i condoni 1996 e 1999 e con i contratti di riallineamento contributivo intrapresi da numerose imprese agricole della regione Calabria che hanno portato a trasparenza il rapporto tra pubblica amministrazione, imprese agricole e lavoratori, in più rischiando l'incostituzionalità oltre che il possibile illecito arricchimento della società di riscossione a danno dell'erario e dei contribuenti;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione fornita dall'ente di previdenza circa l'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, di cui alla recente circolare INPS n. 59 del 2000 per la regolarizzazione delle situazioni debitorie pregresse delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso di difficile perseguibilità la citata regolarizzazione che scade il 30 giugno 2000, così come la mancata coincidenza di tale termine con quello del 31 dicembre del 2000, fissato per l'adesione ai contratti di riallineamento ha di fatto fuorviato numerosissimi contribuenti i quali avevano comunque mostrato interesse a tali soluzioni;

che non è comprensibile il voler scaricare sulle imprese agricole difficoltà ed inadempienze della pubblica amministrazione (dell'INPS nella fattispecie);

che è indispensabile consentire la corretta imputazione dei crediti, al netto dei versamenti già effettuati sia con gli ordinari bollettini trimestrali, sia con le rate di condono 1996 e 1999, sia per effetto degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure si intenda assumere in ordine alle modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1999, e più complessivamente come si intenda intervenire per sospendere la «cartolarizzazione» per le imprese agricole che hanno presentato nello scorso autunno istanze di verifica e correzione, nonché diffide di cessione di credito alla società di riscossione;

se non si intenda attivare urgentemente la facilitazione prevista dal comma 3<sup>sexies</sup> dell'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse, nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto nel Mezzogiorno i contratti di riallineamento, nonché prorogare il termine del 30 giugno previsto dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 unificandolo a quello del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 63 della medesima legge per la stipula dei contratti di riallineamento, al fine di favorire la regolarizzazione contributiva, e, infine, attuare l'effettiva riduzione del costo previdenziale in agricoltura intervenendo sulla struttura delle aliquote contributive, così come il Governo si è impegnato ad effettuare nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

(4-19462)

*SEMENZATO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa. – Premesso:*

che risulta allo scrivente che la questura di Genova abbia mandato una richiesta scritta all'associazione Arcigay, cui fanno riferimento anche diversi circoli e locali, di avere l'elenco degli iscritti di un circolo di Genova per motivi non ben specificati;

che il caso più recente riguarda l'omicidio a Trieste di Bruno Cosolo, «noto come omosessuale alle forze dell'ordine, (...), che reclutava abitualmente nei bar della zona portuale. Ma non risulta che l'uomo abbia mai commesso reati nè creato problemi a vicini e colleghi» («Corriere della sera» del 6 aprile 2000); «si sta cercando anche di ricostruire la personalità e le abitudini di Cosolo (incensurato, conosciuto come gay e non nuovo – secondo gli investigatori – ad incontri casuali nella zona del porto di Trieste)» («La Stampa» del 6 aprile 2000);

che in relazione ai fatti di cronaca la stampa ha segnalato in più di un'occasione la schedatura di omosessuali, peraltro senza mostrare mai stupore, limitandosi il più delle volte alla laconica frase «il tal de tali, noto omosessuale per le forze dell'ordine»;

che in un caso piuttosto recente questo tipo di osservazioni da parte della stampa ha riguardato persino un minorenne, risultato appunto anche lui «schedato come omosessuale»;

che è di questi giorni la notizia dell'esposto presentato dall'appuntato scelto Valerio Mattioli in servizio presso la compagnia dei carabinieri di San Giovanni Valdarno presso varie procure della Repubblica in relazione ad archivi detenuti illegalmente dall'Arma e alla schedatura di privati cittadini, ipotizzando quarantadue ipotesi di violazioni a i codici penali ordinario e militare di pace e a svariate leggi penali speciali; del caso si sta occupando anche il garante della *privacy*;

si chiede di sapere:

se i casi descritti rientrano in una pratica normale da parte delle forze dell'ordine e in particolare dei carabinieri;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dette pratiche, miranti a schedare i cittadini in base alle loro preferenze sessuali;

se non si ritenga in aperto contrasto con la legge sulla *privacy* la raccolta di informazioni relative ai comportamenti sessuali delle persone;

come s'intenda intervenire per vietare tali comportamenti e per cancellare dagli elenchi esistenti i riferimenti alle scelte sessuali delle persone.

(4-19463)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato:

che l'indice di natalità nel nostro paese è ormai tra quelli più bassi su scala mondiale; al di là delle motivazioni di ordine socio-economico che condizionano il fenomeno, un crescente numero di coppie vedono frustrato il proprio desiderio di riproduzione a causa anche del peggioramento della qualità del liquido seminale; si sottolinea a questo proposito che la concentrazione degli spermatozoi nel liquido seminale umano si è più che dimezzata nel corso degli ultimi decenni e che la diagnostica specializzata individua un fattore maschile nel 50 per cento circa delle coppie infertili (dati dell'Organizzazione mondiale della sanità);

che l'epidemiologia e i dati della letteratura scientifica internazionale hanno da tempo segnalato i danni riproduttivi causati da numerosi inquinanti ambientali diffusi, già individuati come principali responsabili dell'impovertimento di molte specie animali selvatiche; questi inquinanti sono rappresentati da sostanze chimiche sia naturali, quali molti metalli pesanti (tra cui cadmio, piombo, cromo, nichel e mercurio), sia di sintesi; tra queste ultime si ricordano componenti di plastiche, vernici, collanti, detergenti, resine e pesticidi (ftalati, bisfenolo A, alchilfenoli, organoclorurati) oltre a quelle non intenzionalmente generate nel corso dei processi produttivi industriali (ad esempio le diossine);

che queste sostanze rappresentano una fonte di inquinamento continuo che si produce a livello della produzione, dell'utilizzo e dello smaltimento dei prodotti che le contengono; pur se tra loro molto diverse per natura chimica, esse sono accomunate dalla scarsa degradabilità responsabile della loro alta persistenza; una volta rilasciate nell'ambiente, queste

sostanze si distribuiscono attraverso i suoli, le acque e l'aria, entrano nella catena alimentare e si accumulano negli organismi concentrandosi nel latte e nel grasso corporeo dove possono essere presenti fino a livelli centinaia di volte superiori a quelli ambientali;

che l'aspetto nuovo che si segnala e che preoccupa è che anche basse dosi di queste sostanze, di sé non in grado di produrre tossicità evidente, possono interferire con il sistema endocrino tanto da essere oggi indicate con il nome di distruttori endocrini; inoltre, la loro azione può essere sinergica significando che miscele di sostanze causano effetti superiori alla somma di quelli che ciascuna sostanza produrrebbe se agisse da sola;

che il rischio maggiore della esposizione ai distruttori endocrini si realizza nel corso della gravidanza e riguarda lo sviluppo dell'apparato riproduttivo, di quello nervoso centrale e di quello immunitario; si tratta – come è evidente – dei tre sistemi fondamentali che permettono e regolano la vita stessa; poiché il corretto sviluppo di questi sistemi è controllato dagli ormoni materni, ogni interferenza con il sistema endocrino in corso di gravidanza può alterare lo sviluppo ponendo le premesse per anomalie strutturali e funzionali che saranno evidenti alcune alla nascita (malformazioni congenite dell'apparato genitale quali il criptorchidismo), altre soltanto nelle età successive (disturbi delle funzioni cognitive, ipersensibilità ed allergie e ridotta funzione spermatogenetica); si ricorda inoltre che per il suo alto tenore in grassi, il latte materno rappresenta ulteriore fonte di esposizione nel periodo immediatamente postnatale, quando non è ancora giunto a compimento lo sviluppo degli stessi apparati sopracitati;

visto che la presenza di miscele di distruttori endocrini nell'ambiente realizza una condizione ormai diffusa, con maggiore esposizione per quanti vivono nelle aree metropolitane ed in quelle dove più si concentrano insediamenti produttivi industriali,

si chiede di conoscere:

se ed in che termini l'argomento dei distruttori endocrini ambientali rientri tra le priorità operative delle istituzioni responsabili della tutela della salute;

se non si ritenga opportuno promuovere una campagna di informazione pubblica volta a far conoscere le fonti e i rischi rappresentati da queste sostanze unitamente a possibilità e mezzi per ridurre l'esposizione personale;

se non si ritenga necessario ed urgente avviare studi sistematici per accertare quali siano i livelli di queste sostanze nella popolazione al fine anche di predisporre ed attuare misure volte a ridurre l'esposizione generale, nella crescente esigenza di uno sviluppo compatibile e sostenibile.

(4-19464)

ANTOLINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Comitato Principe Eugenio di Verona ha organizzato nella città scaligera, il 27 maggio 2000, una conferenza pubblica sul tema «Eu-

ropa-Islam, Scontro di fede e di civiltà», conferenza che aveva il patrocinio della provincia di Verona e come scopo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle persecuzioni dei cristiani nei paesi islamici e sul pericolo del fondamentalismo islamico in Italia ed in Europa e ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, oltre che di rappresentanti politici e istituzionali locali;

che la stessa iniziativa è stata contestata da gruppi dell'estrema sinistra e centri sociali con una manifestazione di piazza tenutasi in concomitanza con lo svolgimento della conferenza sopracitata a pochi metri dalla sala dove si svolgeva la stessa;

che i manifestanti (una quarantina circa) con striscioni e cartelli, invece di manifestare nel luogo autorizzato e cioè in via Cappello davanti alla Biblioteca civica, hanno bloccato l'accesso al vicolo San Sebastiano, dal quale la maggior parte del pubblico era obbligato a passare per accedere alla sala della conferenza, creando in questo modo evidente ostacolo al regolare svolgimento dell'iniziativa del Comitato Principe Eugenio e arrecando continuo disturbo con megafoni e slogan urlati ai relatori che nella sala svolgevano le loro relazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

le motivazioni per le quali il questore e le forze dell'ordine presenti massicciamente sul luogo della manifestazione abbiano consentito che una simile manifestazione si svolgesse così vicino al luogo della conferenza, arrecando notevole ostacolo e disturbo allo svolgimento della stessa e il rischio di pericolosi contatti, e non nel luogo che inizialmente era stato annunciato;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi di intolleranza miranti unicamente ad impedire il regolare svolgimento di iniziative culturali promosse da gruppi ed associazioni non di sinistra.

(4-19465)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della giustizia.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa che sarebbe stato sospeso dal servizio il direttore del 2° circolo didattico «Barra» di Salerno, professor Felice Capano, accusato di falsità ideologica e truffa ai danni dello Stato, secondo il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Aldo Esposito;

che il direttore didattico avrebbe organizzato corsi di preparazione per il concorso magistrale ed avrebbe sostituito una collega, come presidente della 18ª commissione esaminatrice del concorso magistrale, svoltosi a Salerno, le cui prove scritte sono già state corrette ed i cui risultati, per l'ammissione alle prove orali, sono già stati pubblicati;

che sarebbero in corso ulteriori indagini per verificare eventuali e molto probabili situazioni analoghe a carico di altri commissari, che avrebbero preparato, dietro compenso, candidati partecipanti allo stesso concorso, nel quale rivestivano il ruolo e la funzione di esaminatori;

che in seguito a queste gravi anomalie tutta la pubblica opinione, nonchè molti candidati al concorso, ritengono che non vi sarebbe stata la necessaria imparzialità nell'esame degli elaborati, con grave pregiudizio per innumerevoli aspiranti insegnanti;

che la norma fondamentale della necessaria imparzialità, ma soprattutto il diritto alle pari opportunità dei cittadini candidati ai concorsi, sarebbero stati violati, favorendo alcuni a danno di tanti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire, secondo compiti e competenze, per verificare l'opportunità di annullare le prove concorsuali, gravate da fondati sospetti, tali da aver interessato non solo le autorità scolastiche ma soprattutto la magistratura, e di promuovere ulteriori indagini per accertare eventuali situazioni analoghe.

(4-19466)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che al termine di un anno esatto di indagini la procura di Roma ha proceduto ad arrestare, il 16 maggio 2000, il presunto «telefonista», Alessandro Geri, della banda delle nuove Brigate rosse, responsabili di un nuovo sconvolgente atto terroristico, l'uccisione del professor Massimo d'Antona;

che tali indagini sono state gravemente compromesse, come affermato anche dallo stesso giudice per le indagini preliminari, Otello Lupacchini, a causa di una fuga di notizie e lo stesso giudice ha parlato di una grave responsabilità «che non si esita a definire istituzionale»;

che il «Corriere della Sera» del 17 maggio 2000 riportava che lo stesso Ministro dell'interno contribuiva alla fuga di notizie sia telefonicamente, preavvertendo la moglie di D'Antona dell'arresto del giovane, ancora prima che questo venisse eseguito, sia pubblicamente, mentre si congratulava per alcuni arresti avvenuti a Milano, la settimana prima di Pasqua, affermando di attendersi positivi sviluppi nell'indagine D'Antona;

che, sempre secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera», il Ministro avrebbe esercitato pressioni sugli investigatori indicando delle date nelle quali era preferibile effettuare gli arresti: quella del 16 maggio, vigilia della festa annuale della polizia, e quella del 20 maggio, giorno dell'anniversario dell'omicidio di D'Antona,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano a verità le notizie pubblicate sugli organi di stampa riguardo il comportamento del Ministro dell'interno che, sollecitando la Digos e il ROS a riferirgli sull'andamento dell'inchiesta in corso, veniva ad interferire sull'attività e sulle competenze proprie della magistratura;

se corrisponda a verità che le indagini su questo nuovo terrorismo siano state gravemente intralciate, se non compromesse, dal comportamento gravemente lesivo dei doveri istituzionali di rappresentanti dello Stato;

quali urgenti misure di carattere ispettivo si intenda attivare al fine di accertare l'esatta origine e le responsabilità per la fuga di notizie che ha

notevolmente pregiudicato l'indagine tesa a sconfiggere questo nuovo terrorismo che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana.

(4-19467)

LAURO. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che sul quotidiano «Il Mattino» del 31 maggio 2000 è stata pubblicata la seguente lettera;

«LIQUIDAZIONE "POST MORTEM"

F.C. Sorrento;

La burocrazia nel mio caso, veramente mi soffoca rimandando nel tempo la definizione della mia pratica n. 175 18 15523 giacente in Prefettura Napoli – via S. Luigi Poggioreale, intesa ad ottenere i benefici da assegnare in ordine alla legge 30-3-1971 relativa a mia sorella Antonia di 92 anni di età nubile, giudicata dalla Commissione sanitaria della Campania con verbale di visita collegiale il 25-10-1996 certificando e dichiarando il giudizio espresso di invalidità permanente al 100% perchè affetta da vasculopatia cerebrale cronica senile, deceduta il 13-8-1998.

Dal 1995 al 1998 mia sorella non ha goduto di nessuna indennità di accompagnamento (confermato anche dalla Prefettura di Napoli con prot. 1000/i.c. Div. 2 Lett. B del 18-12-1997) trascorrendo così oltre quattro anni. In considerazione della avanzata età dell'interessata in ordine alla precitata certificazione della Commissione sanitaria, per le necessità impellenti da eseguire con adeguati metodi di cura di mezzi terapeutici e assistenza continua, lo scrivente impossibilitato e privo di altri familiari deceduti, fu costretto a ricoverarla a pagamento nell'Istituto delle piccole ancelle di Cristo Re – largo S. Giuseppe dei nudi, n. 72, Napoli, dove è deceduta il 13-8-1998.

La Prefettura di Napoli in data 28-4-1999 con prot. 0185580/I.C. trasmise alla Direzione Provinciale Tesoro di Napoli i prescritti documenti relativi a Antonia per il successivo inoltro al ministero del Tesoro – Roma. Pertanto da cinque anni attendo di ricevere la liquidazione "post-mortem" dei predetti benefici di legge che forse allevierebbero in parte la mia condizione finanziaria subita e, alla mia età (anni 81) celibe, da soffrire per le notevoli difficoltà fisiche bisognevoli di cure mediche. Nella speranza del Suo favorevole accoglimento di questo mio grido di aiuto Le porgo i sensi del mio profondo ossequio e anticipatamente ringrazio...»;

considerato:

che l'associazione nazionale «Il cittadino non suddito» ha più volte segnalato all'interrogante problematiche e situazioni legate alle carenze del sistema sanitario e assistenziale del nostro Paese,

qualora quanto sopra esposto risponda al vero, l'interrogante chiede di conoscere come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per alleviare la condizione del firmatario della lettera e, più in generale,

come intendano attivarsi per evitare che in futuro si ripetano situazioni simili di assenza istituzionale.

(4-19468)

MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, BASINI, BEVILACQUA BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBO', MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* — Premesso:

che per diversi anni il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pititto, ha condotto, su delega dell'allora procuratore della Repubblica, dottor Michele Coiro, il cosiddetto processo sulle foibe, scaturito dalla denuncia presentata nel 1994 dal professor avvocato Augusto Sinagra;

che il dottor Pititto a causa di tale inchiesta è stato oggetto di reiterate minacce di morte;

che per iniziativa dell'attuale procuratore della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione, il consigliere Giuseppe Pititto è stato sottoposto a procedimento disciplinare – la cui discussione è fissata per il 9 giugno 2000 – con l'incredibile accusa di aver inserito nel fascicolo processuale delle interrogazioni parlamentari nonché taluni atti di sostegno al suo lavoro trasmessigli dal precedente procuratore della Repubblica, dottor Coiro, perché li allegasse al fascicolo processuale;

che nonostante immani difficoltà ed ostacoli il pubblico ministero Pititto ha proseguito l'inchiesta con coraggio e professionalità non comuni, giungendo all'individuazione di tre responsabili degli orrendi delitti;

che la prima richiesta di rinvio a giudizio da lui formulata si è infranta contro una sentenza del giudice dell'udienza preliminare dottor Alberto Macchia, il quale ha negato la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che le terre teatro dei delitti fossero state, successivamente alla commissione dei fatti, cedute ad altri Stati;

che il pubblico ministero Pititto, nonostante le intimidazioni e le minacce di morte, ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale sentenza;

che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha annullato la sentenza che negava la giurisdizione italiana, consentendo, così, al dottor Pititto di formulare la seconda richiesta di rinvio a giudizio, peraltro accolta da altro giudice per le indagini preliminari con relativo rinvio alla Corte di assise di Roma;

che la Corte di assise nell'udienza del 7 gennaio 1999 ha dichiarato la nullità della notifica come disposta dal giudice dell'udienza preliminare, restituendo gli atti al pubblico ministero Pititto;

che nel frattempo sono deceduti due dei tre imputati;

che il pubblico ministero Pititto ha formulato una terza richiesta di rinvio a giudizio, accolta da un terzo giudice;

che, finalmente, il 5 maggio 2000 ha avuto inizio, davanti alla Corte di assise di Roma, l'udienza a carico dell'unico superstite nel processo, Oskar Piskulic;

che il processo è stato rinviato al 25 settembre 2000 poiché il difensore dell'imputato ha aderito alla astensione dalle udienze proclamata in quel giorno dalle camere penali;

che nei giorni scorsi lo stesso difensore ha presentato istanza al procuratore della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione, affinché il pubblico ministero Pititto venisse sostituito: motivazione di tale richiesta è stata una causa per diffamazione proposta dallo stesso pubblico ministero Pititto in seguito alla pubblicazione di un libro, di tale Cernigoi, sull'inchiesta delle foibe;

che l'azione per danni proposta dal dottor Pititto trovava le sue ragioni nelle affermazioni gravemente lesive della sua reputazione (nel libro si legge, infatti, tra l'altro: «ci troviamo di fronte ad un magistrato particolarmente superficiale e per questo, quindi inaffidabile» o, peggio, «abbiamo un magistrato dalle idee preconcepite non in grado di condurre un'inchiesta imparziale») ed era, comunque, rivolta contro l'autrice del testo e la casa editrice, cioè contro soggetti che nulla hanno a che vedere con l'imputato o con il processo di cui si discute;

che nonostante l'istanza di sostituzione apparisse *ictu oculi* inammissibile ed infondata non è stata così come avrebbe dovuto essere – immediatamente respinta dal procuratore della Repubblica Vecchione, il quale, invece, si premurava di render noto di aver già, in riferimento al procedimento sulle foibe, «segnalato agli organi situazioni di interesse disciplinare a carico del dottor Pititto» e, quindi, riteneva inopportuna una propria pronuncia sull'istanza la cui decisione demandava al procuratore generale presso la corte d'appello;

che il procuratore generale della corte d'appello di Roma, dottor Vincenzo Nicosia, contrariamente ad ogni logica previsione fondata sul diritto, ha accolto l'istanza di sostituzione affermando essere «evidente come il dottor Pititto abbia la possibilità di sostenere l'accusa nel procedimento penale orientando le strategie processuali in maniera favorevole alle tesi sostenute – da lui – nella causa civile promossa»;

che non appare chiaro come la sentenza che sarà emessa nel processo sulle foibe possa influenzare un giudizio civile contro un terzo che ha accusato il dottor Pititto di essere stato, quale pubblico ministero, superficiale ed inaffidabile;

che i provvedimenti e le posizioni assunte dal dottor Vecchione e dal dottor Nicosia sembrano porsi fuori dall'alveo del diritto ed appaiono strumentali alla delegittimazione del dottor Pititto oltre che costituire l'ennesimo ostacolo al fisiologico evolversi del processo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo siano a conoscenza dei fatti su esposti e se non ritengano di assumere iniziative, per quanto di loro competenza, perché il pro-

cesso venga restituito al pubblico ministero Pititto ed, inoltre, se non si ravvisino presupposti di incompatibilità funzionale del dottor Vecchione e del dottor Nicosia nei cui confronti dovrebbe essere promossa ogni opportuna azione disciplinare.

(4-19469)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'articolo 2, comma 106, stabilisce che il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999;

che la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», all'articolo 7, comma 1, ha stabilito: «per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999», mentre al comma 2 specifica che il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori di più alto valore aggiunto e con più elevata ricaduta occupazionale;

che il programma stralcio è stato approvato con decreto ministeriale n. GAB./DEC./720/98 del 28 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1998;

che le procedure sono terminate nel mese di luglio 1998;

che con decreto ministeriale n. 946 del 28 luglio 1999 sono stati individuati i progetti ammissibili al finanziamento e quindi anche l'attribuzione delle risorse;

che fino ad oggi non risulta che siano state interamente trasferite le somme ai beneficiari dei suddetti progetti;

che quanto sopra denunciato mette in evidenza una scarsa efficienza dell'amministrazione;

che l'attività di controllo è di competenza del Ministro e dei suoi più stretti collaboratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi del ritardo del trasferimento delle somme di cui alle procedure previste dalle normative citate in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di predisporre l'immediata assegnazione delle risorse ai beneficiari dei progetti che costituiscono il programma stralcio.

(4-19470)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che su «Il Messaggero» di martedì 23 maggio 2000, alla pagina 19, è stato pubblicato il programma relativo al «Premio per le città sostenibili 1999, cerimonia di premiazione» che sarebbe stato consegnato il 25 maggio successivo a Roma;

che nel suddetto programma compare, tra i nomi dei coordinatori, quello dell'ingegner Gianni Silvestrini, in qualità di direttore generale del Ministero dell'ambiente;

che il provvedimento di nomina dell'ingegner Silvestrini attualmente non risulterebbe regolarizzato; sembrerebbe, infatti, che lo stesso sia stato assunto con contratto di diritto privato per ricoprire la Direzione generale del servizio consulenza organi collegiali;

che dalla lettura delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, concernente «Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture a livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente», la suddetta Direzione risulta tacitamente soppressa;

che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1999 sopracitato al comma 1 reca la istituzione di quattro nuovi servizi: Servizio per lo sviluppo sostenibile (indicato con il n. 2), Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente (indicato con il n. 3), Servizio per la difesa del territorio (indicato con il n. 8) e Servizio per la tutela delle acque interne (indicato con il n. 9);

che risulterebbe, altresì, agli scriventi che la Corte dei conti ha formulato dei rilievi al provvedimento di nomina suddetto, emanato dal ministro Ronchi, e che per tale ragione è da considerarsi giuridicamente «inesistente»;

che per effetto dell'entrata in vigore del più volte citato regolamento debbono ritenersi decaduti tutti i contratti a suo tempo stipulati dall'allora ministro Ronchi;

che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», all'articolo 23 (ruolo unico dei dirigenti) prevede la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, articolato in due fasce, nelle quali sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo in oggetto e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un tempo pari ad almeno cinque anni;

che pertanto, in base a quanto suesposto, per le nuove nomine dirigenziali occorre attingere al ruolo unico di cui sopra,

gli interroganti chiedono di sapere:

se allo stato attuale l'ingegner Silvestrini possa partecipare alla manifestazione di cui in premessa avvalendosi del titolo di «direttore generale»;

se il Servizio di consulenza degli organi collegiali, del quale l'ingegner Silvestrini avrebbe dovuto assumere la direzione, risulti non più in essere in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1999;

se lo stesso ingegnere, attualmente, percepisca uno stipendio e in caso affermativo a quale titolo e di quale entità;

a che titolo l'ingegnere partecipi a manifestazioni in tutta Italia in nome e per conto del Ministero dell'ambiente;

come intenda il Ministro in indirizzo procedere all'assegnazione dei nuovi incarichi sulla piena attuazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, senza superare le percentuali ivi previste e perseguendo, nella strada intrapresa dal suo predecessore, visto che ne ha confermato il suo più stretto collaboratore, il quale ha sempre avallato con la sua firma i provvedimenti emanati.

(4-19471)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che lo scorso 24 maggio il presidente del consiglio comunale di Napoli, Sabatino Santangelo, ha dichiarato decaduto Antonio Bassolino da sindaco in base al comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981 che norma la decadenza degli amministratori locali in caso di mancate dimissioni;

che l'*iter* per la decadenza, unico caso registrato fino ad ora nella storia di un'amministrazione cittadina, è scattato l'11 maggio 2000 quando il consiglio comunale prese atto della incompatibilità alla carica di sindaco per Antonio Bassolino che era stato eletto presidente della regione Campania il 16 aprile scorso;

che Antonio Bassolino non si è dimesso dalla carica di primo cittadino, nel qual caso sarebbe scattato il commissariamento per il comune di Napoli con il conseguente scioglimento di giunta e consiglio;

considerato:

che la giunta comunale di Napoli è ora retta dal sindaco reggente Riccardo Marone, un tecnico non eletto in alcuna consultazione;

che tale situazione è in aperto contrasto con la volontà del Parlamento italiano che in sede di approvazione della legge sull'elezione diretta del sindaco intendeva dare ai cittadini la possibilità di scegliersi il sindaco;

che tale atto porta alla definitiva rottura del rapporto di fiducia che i cittadini hanno instaurato con il loro sindaco,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per porre fine a tale situazione antidemocratica, mai verificatasi fino ad ora, di un sindaco che senza elezioni decide e designa il suo successore.

(4-19472)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la cosiddetta cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS e ceduti da questo ente ad una società di esazione ha determinato la ferma protesta di molti coltivatori diretti ionicini che hanno protestato presso gli uffici INPS di Taranto;

che la Coldiretti ionica, attraverso il suo vicepresidente nazionale, ha messo in guardia da un elevatissimo contenzioso legale che verrebbe a determinarsi a causa della riscossione contributiva, della società esattrice in quanto l'INPS non avrebbe preventivamente sottoposto a verifica le singole posizioni debitorie;

che le posizioni contributive in possesso della società esattrice sarebbero peraltro non corrispondenti al debito reale in quanto non si sarebbe tenuto conto né delle agevolazioni determinate dal riconoscimento delle calamità atmosferiche succedutesi negli anni né dei condoni agricoli a cui in molti avrebbero aderito;

tenuto presente che la Coldiretti ha chiesto l'applicazione della legge n. 448 del 1998 che prevede l'abbattimento del 75 per cento dei contributi previdenziali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover intervenire, e come, per porre rimedio alla situazione di caos, anche normativo, venutasi a determinare con il provvedimento della cartolarizzazione dei crediti INPS;

quali siano i motivi per i quali l'INPS non ha mai varato la circolare che avrebbe permesso l'applicazione dell'abbattimento del 75 per cento sui contributi previdenziali;

se corrisponda al vero che l'INPS non ha provveduto al varo della predetta circolare a causa di supposte pressioni aventi origine governativa.

(4-19473)

CORTELLONI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che dalla lettura della memoria difensiva redatta dal Ministero della giustizia in data 19 aprile 2000, prot. n. TM 532-60/3-74, inviata alla rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, nel ricorso n. 52763/99, risultano omesse una pluralità di risultanze procedimentali e falsamente indicate una pluralità di circostanze fattuali,

si chiede di sapere:

perché sia stata omessa l'indicazione delle conclusioni a cui è pervenuta la dottoressa Cattaneo nell'incidente probatorio medico-legale-ginecologico ammesso nel procedimento n. 368/99 RGMR-449/99 RGGIP, perizia che esclude categoricamente la presenza di segni di abuso e violenza sessuale in capo a ciascun minore;

in base a quali risultanze lo Stato italiano, attraverso il Ministero in indirizzo, abbia relazionato che la minore V. C. ha avuto sanguinamenti a seguito degli episodi del novembre 1999, considerato che la bambina, nel corso dell'esame protetto in 10 dicembre 1999 avanti il giudice delle in-

dagini preliminari dottor Zioldi, ha fermamente negato di avere mai sanguinato;

perchè il Ministero abbia omesso di relazionare che la minore V. C, per i fatti del novembre 1999, non è mai stata sottoposta ad alcun accertamento medico-ginecologico, nonostante le istanze tanto dei genitori naturali quanto degli zii e del nonno;

per quali ragioni lo Stato italiano, per il tramite del Ministero in indirizzo, scriva nelle note 19 aprile 2000 alla Corte europea che il tribunale dei minori, nel decreto 6 novembre 1998, evidenziava che i signori Delfino Covezzi e Maria Lorena Morselli «avessero accompagnato più volte i figli nei luoghi in cui venivano sottoposti ad abusi», nonostante nello stesso decreto il tribunale minorile escluda la partecipazione dei citati genitori;

per quale ragione il Ministero abbia omesso di riferire che in ordine alle ragioni della separazione tra loro dei minori V. C., P. C., E. C., A. C. la Asl tutore ha esplicitato quattro motivazioni tra loro contraddittorie;

per quali ragioni il Ministero abbia omesso di riferire che insegnanti, catechisti, capi *scout* di riferimento dei minori C. prima dell'allontanamento non avevano mai ravvisato in capo ai minori alcun segno di disagio e di malessere, descrivendoli invece come ragazzi sereni, gioiosi, partecipativi ad ogni iniziativa didattica e ricreativa;

per quali ragioni il Ministero in indirizzo abbia omesso di riferire che gli attuali affidatari dei minori, anche nel mese di febbraio 2000, relazionavano che i bambini C. allo stato vivono incubi notturni, hanno un andamento scolastico negativo, hanno problemi di interrelazione con i coetanei e gli adulti di riferimento, mentre prima del loro allontanamento tale stato era in loro del tutto assente;

per quale ragione questo Ministero della giustizia italiana abbia omesso di relazionare che la minore M. M., cugina dei minori C. era una bambina affetta da gravi turbamenti psicologici già da tre anni prima del di lei allontanamento;

per quali ragioni gli uffici del Ministero in indirizzo abbiano omesso di relazionare che nell'ambito del procedimento penale in causa, definito da più fonti autorevoli come «una caccia alle streghe e da colonna infame», si sono stati suicidi e morti di crepacuore, tra cui un parroco.

(4-19474)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel Mezzogiorno d'Italia il problema della disoccupazione colpisce ancora tanti cittadini;

che la valorizzazione delle risorse naturali ed artistiche potrebbe, attraverso un adeguato sviluppo del settore turistico, contribuire notevolmente all'abbattimento della disoccupazione nelle regioni meridionali;

che per lo sviluppo del settore turistico sono di vitale importanza le vie di comunicazione che dovrebbero essere di facile ed economico accesso;

considerato:

che l'aeroporto calabrese di Lamezia Terme è ancora controllato monopolisticamente dalla compagnia di bandiera Alitalia;

che per tale regime non concorrenziale il costo dei biglietti è elevato,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative finalizzate ad una effettiva liberalizzazione dello scalo lametino favorendo in tal modo anche lo sviluppo turistico della regione attraverso una maggiore facilità di accesso ai collegamenti.

(4-19475)

IULIANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Signor Gaetano Di Feo nato a Salerno l'11 agosto 1969, è tenente di complemento attualmente in congedo; il 26 settembre 1991 veniva precettato per svolgere il servizio di leva nell'Aeronautica militare presso la SARAM, con sede a Taranto;

che nel corso della visita medica cui vengono sottoposti i giovani di leva all'atto della incorporazione i sanitari della Aeronautica militare riscontravano nel Di Feo una patologia relativa al ginocchio destro e così lo inviavano per una più accurata analisi presso il nosocomio di Taranto;

che presso tale ospedale gli venivano diagnosticati «esiti anatomico-funzionali di pregresso trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro» e conseguentemente, con provvedimento del 30 settembre 1991, egli veniva giudicato temporaneamente non idoneo;

che a seguito di tale giudizio e al solo fine di recuperare la idoneità al servizio militare il Di Feo, in data 5 dicembre 1991, si sottoponeva ad intervento chirurgico per eliminare la lesione descritta;

che l'intervento chirurgico riusciva perfettamente e così, dopo la convalescenza, egli veniva sottoposto nuovamente a visita sanitaria da parte dello stesso ospedale di Taranto che con provvedimento del 6 maggio 1992 lo giudicava idoneo al servizio militare;

che a seguito di tale provvedimento il Di Feo proseguiva il servizio di leva che concludeva il 13 gennaio 1993 con il grado di primo aviere di ruolo servizi;

che successivamente nel 1994 lo stesso Di Feo partecipava al concorso pubblico per l'ammissione al 157° corso per allievi ufficiali di complemento quale sottotenente di complemento;

che nel corso delle prove concorsuali veniva sottoposto a visita medica per la determinazione del profilo sanitario e del conseguente giudizio di idoneità; gli accertamenti sanitari davano esito positivo e il Di Feo, ancora una volta, veniva giudicato idoneo al servizio militare;

che tuttavia, pur superando tutte le prove concorsuali egli acquisiva la sola idoneità, senza collocarsi in posizione utile per risultare vincitore al concorso;

che in forza di tale idoneità concorsuale veniva aggregato al successivo 158° corso per allievi ufficiali di complemento, egli veniva pertanto nominato sottotenente di complemento dell'Arma di artiglieria con anzianità assoluta dal 19 giugno 1995 e veniva destinato a prestare servizio presso un reparto operativo, l'11° reggimento art. cam.SMV. con sede a Persano (Salerno);

che nell'espletamento del predetto servizio il Di Feo si distingueva per le sue doti professionali e morali tanto che in data 15 maggio 1996 fu inviato in Bosnia Erzegovina nell'ambito del contingente militare IFOR-SFOR;

che da tale missione faceva rientro il 16 ottobre 1996 dopo un impiego di oltre 5 mesi che gli fruttò un importante riconoscimento, quale l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia NATO;

che, promosso tenente con anzianità assoluta e decorrenza assegnata il 18 ottobre 1997, il Di Feo si congedava per fine ferma biennale l'8 aprile 1998;

che con decreto ministeriale 3 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1999, il Ministero della difesa bandiva il «concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 184 sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'esercito e del Corpo di amministrazione e commissariato dell'esercito»;

che il Di Feo partecipava a tale concorso superandone tre prove, ma veniva dichiarato non idoneo ai previsti accertamenti sanitari per «esiti di meniscectomia mediale e ricostruzione legamentosa del ginocchio destro»;

che pertanto, con provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – 1° reparto – 1ª divisione – reclutamento ufficiali, il 4 gennaio 2000 il Di Feo fu escluso dal concorso anzidetto,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi un giovane risultato idoneo ad essere impiegato in reparti operativi, venendo addirittura utilizzato in missioni all'estero, possa essere escluso dalla stessa amministrazione della Difesa ad un concorso per motivi fisici e se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per correggere la palese anomalia.

(4-19476)

**CÒ, CRIPPA.** – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che da recenti notizie di stampa si apprende che il presidente della regione Lombardia avrebbe avuto un incontro con le strutture territoriali della polizia di Stato e dei carabinieri di quella regione dell'ambito del

quale sarebbe stata discussa l'ipotesi di una regionalizzazione delle forze di polizia;

che tale regionalizzazione consisterebbe nell'attribuzione alle diverse forze di polizia di stanza sul territorio lombardo di una competenza ristretta alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi in forma non organizzata e comunque meno gravi e alle forze di polizia centrali la competenza sui reati commessi dalla criminalità organizzata e su quelli più gravi con forte attitudine a creare allarme sociale;

che tale progetto sarebbe stato illustrato dal presidente della regione Lombardia sulla falsariga della struttura organizzativa della polizia statunitense che assegna alla polizia federale compiti investigativi per i reati più gravi,

si chiede di sapere:

se la notizia corrisponda al vero;

se i Ministri in indirizzo siano stati informati dell'iniziativa delle forze dell'ordine di stanza in Lombardia;

se l'incontro sia stato sollecitato dagli organi centrali delle forze di polizia;

se il Governo abbia impartito direttive o suggerimenti affinché le forze di polizia della Lombardia partecipassero a quell'incontro;

se i Ministri non ritengano che l'iniziativa sia in contraddizione con i doveri di fedeltà alle leggi e alla Costituzione repubblicana che le forze di polizia assumono nell'esercizio delle funzioni proprie in materia di ordine e sicurezza pubblici;

se i Ministri abbiano assunto o intendano assumere provvedimenti nei confronti di coloro che hanno partecipato all'incontro, nel quale si è discusso di un ordinamento federale delle forze di polizia, e se in quell'incontro sia stata manifestata una disponibilità delle forze di polizia regionali ad organizzarsi in forma federale o semplicemente in polizia locale della Lombardia con competenze autolimitate ad una serie ristretta di reati.

(4-19477)

BETTAMIO, MAGGIORE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Comitato Principe Eugenio di Verona ha organizzato nella città scaligera, il 27 maggio 2000, una conferenza pubblica sul tema «Europa-Islam. Scontro di fede e di civiltà», conferenza che aveva il patrocinio della provincia di Verona e come scopo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle persecuzioni dei cristiani nei paesi islamici;

che la stessa iniziativa è stata contestata da gruppi di estrema sinistra (centri sociali, anarchici, omosessuali, eccetera) e non solo con una polemica pubblica sui giornali ma anche con una manifestazione di piazza tenutasi in concomitanza con lo svolgimento della conferenza sopracitata a pochi metri dalla sala dove si svolgeva la stessa;

che i manifestanti (una cinquantina circa) con striscioni e cartelli, invece di manifestare nel luogo autorizzato e cioè via Cappello, davanti

alla Biblioteca civica, hanno bloccato l'accesso al vicolo San Sebastiano, dal quale la maggior parte del pubblico era obbligata a passare per accedere alla sala della conferenza, creando in questo modo evidente ostacolo al regolare svolgimento dell'iniziativa e arrecando continuo disturbo con megafoni e slogan urlati ai relatori che nella sala svolgevano le loro relazioni (i manifestanti erano a non più di 50-60 metri dall'edificio che ospitava la conferenza),

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare i motivi per i quali il questore e le forze dell'ordine presenti massicciamente sul luogo della manifestazione abbiano permesso che una simile protesta si svolgesse così vicino al luogo della conferenza;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare in futuro simili episodi di intolleranza.

(4-19478)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-03688, del senatore Bergonzi, sull'inchiesta riguardante una presunta compravendita di dati riservati di pazienti presso l'ASL di Cremona.











